



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-521/19, 1° luglio 2021, ECLI:EU:C:2021:527	CB contro Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia	Terza	Rinvio pregiudiziale	ES	Non ultima istanza	/	/	Neutralità dell'IVA	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazioni di servizi – Operazioni soggette all'IVA – Evasione – Ricostruzione della base imponibile – Inclusioni dell'IVA nella base imponibile ricostruita

**Classificazione**

Diritto secondario; Imposte indirette (IVA)

**Questione pregiudiziale**

«Se gli articoli 73 e 78 della direttiva [2006/112] alla luce dei principi di neutralità, del divieto di frode fiscale e di abuso di diritto nonché del divieto di distorsione illecita della concorrenza, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale e alla giurisprudenza che la interpreta, secondo la quale, qualora l'amministrazione tributaria scopra operazioni occulte soggette all'imposta sul valore aggiunto non fatturate, l'imposta summenzionata deve ritenersi inclusa nel prezzo concordato dalle parti per tali operazioni.

È quindi possibile, nei casi di frode in cui l'operazione è stata occultata all'amministrazione tributaria, considerare, come si può dedurre dalle sentenze del 28 luglio 2016 (causa C-332/15 Astone), del 5 ottobre 2016 (causa C-576/15 Marinova) e del 7 marzo 2018, Dobro, C-159/17, EU:C:2018:161 della Corte, che gli importi consegnati e ricevuti non includono l'IVA, al fine di effettuare l'opportuno accertamento e imporre la corrispondente sanzione».

**Dispositivo**

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell'IVA, commettendo un'evasione, non abbia né indicato l'esistenza dell'operazione all'amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell'ambito dell'ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione da parte dell'amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA in questione, nonostante l'evasione.

**Nota redazionale**

Il procedimento principale vede protagonista un lavoratore autonomo che effettuava prestazione di servizi a favore di un gruppo di società. Sia i proventi conseguiti dal gruppo di società sia i compensi da questo ultimo corrisposti al lavoratore autonomo non venivano dichiarati, né tantomeno fatturati e risultavano effettuati in contanti, senza alcuna forma di registrazione o rendicontazione contabile. Il contribuente lavoratore autonomo veniva quindi sottoposto a verifica. In sede di accertamento l'Amministrazione fiscale spagnola aderiva poi all'assunto per il quale i proventi conseguiti dal Gruppo di società non includevano l'IVA. Il contribuente presentava reclamo al Tribunal Económico Administrativo de la Galicia, che lo respingeva. Avverso il diniego, il contribuente ricorreva dinanzi al Tribunal Superior de Justicia di Galizia. Il Tribunale decideva di sospendere il procedimento e di rinviare una questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in particolare con riferimento all'interpretazione degli artt. 73 e 78 della Direttiva IVA con specifico riferimento a situazioni ove vengano accertate operazioni assoggettabili ad IVA per le quali il soggetto passivo non abbia ottemperato agli obblighi di fatturazione e dichiarazione. Rifacendosi a propria precedente giurisprudenza, la Corte di Giustizia prospetta due possibili soluzioni in funzione della possibilità, non disciplinata dalla Direttiva e demandata al diritto interno degli Stati membri di apportare rettifiche IVA in sede di accertamento. Laddove la disciplina nazionale consenta la rettifica, l'imposta dovuta deve essere determinata sulla base dell'intero importo percepito dal fornitore/prestatore, senza che l'IVA venga ivi considerata come già inclusa. Tale approccio trae giustificazione dalla possibilità per il soggetto imponibile di addebitare l'IVA al committente, garantendo quindi il rispetto del principio di neutralità. Per contro, laddove la legislazione nazionale non consenta rettifiche dell'IVA in sede di accertamento, si deve considerare l'imposta come già inclusa negli importi concordati fra le parti. Tale impostazione presuppone che il soggetto imponibile abbia in effetti già assolto l'obbligo di applicazione dell'IVA a dispetto del non aver assolto gli obblighi di fatturazione e di dichiarazione. La Direttiva IVA, in particolare con riferimento agli articoli 73 e 78 deve pertanto essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo, commettendo un'evasione, non abbia né indicato l'esistenza dell'operazione all'Amministrazione finanziaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell'ambito dell'ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione da parte dell'Amministrazione finanziaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, nonostante l'evasione, i soggetti passivi abbiano la possibilità di detrarre successivamente l'imposta.